



## **OGGETTO: Definizione modalità di pagamento acconto TARI anno 2015.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTO** il Decreto del 16.03.2015 Ministero Interno, attualmente in fase di conversione in legge, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2015 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è ulteriormente differito al 31 MAGGIO 2015

**CONSIDERATO** che, alla luce di tale termine, l'Amministrazione Comunale non ha ancora provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015, né tanto meno all'approvazione del Piano Finanziario necessario per l'approvazione delle tariffe della TARI relative all'anno 2015

**CONSIDERATO** che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651 - 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
  - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares;
  - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la Tares semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

**CONSIDERATO** che, per quanto riguarda le modalità di riscossione della TARI, il comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013, recentemente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, prevede che «*il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità*

*per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno»;*

**VISTA** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 24 marzo 2014, Prot. 5648, nella quale – dando seguito a specifica formulata da un Comune per sapere se sia possibile riscuotere fa nuova tassa sui rifiuti (TARI) effettuando dei versamenti in acconto secondo le modalità chiarite nella circolare 1/DF del 29 aprile 2013, in relazione al versamento dell'acconto TARES per l'anno 2013 – è stato confermato che, alla luce di quanto disposto dal sopra richiamato comma 688 della legge di stabilità 2014, ai Comuni è stata attribuita la piena facoltà di stabilire liberamente le scadenze e il numero delle rate della TARI, prevedendo come unico limite il rispetto della previsione di un numero minimo di due rate semestrali;

**CONSIDERATO** che, sempre nella medesima nota, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che le disposizioni normative dettate per il 2014 risultano addirittura più ampie di quelle dettate nel 2013 ai fini della riscossione anticipata della TARES, in relazione alla quale l'art. 10, comma 2, lett. b) D.L. 8 aprile 2013 n. 35 aveva previsto che «*ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i Comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della T.A.R.S.U. o della T.I.A.1 o della T.I.A.2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013*»;

**CONSIDERATO che il** Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pertanto chiarito che, nel contesto normativo dettato per il 2014, non emerge la necessità di introdurre una disposizione legislativa che preveda la possibilità di versare acconti sulla base delle somme corrisposte l'anno precedente, come indicato nella richiamata circolare n. 1/DF/2013, essendo il Comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, libero di determinare le modalità di riscossione della TARI, con conseguente possibilità, nelle more dell'approvazione della delibera regolamentare di disciplina del tributo, di stabilire che lo stesso possa essere riscosso con un numero diverso di rate, eventualmente di differente importo, e prevedendo il versamento di acconti sulla base degli importi versati nell'annualità precedente;

**CONSIDERATO** che il nuovo rinvio al 31 MAGGIO 2015 per l'approvazione dei bilanci e delle aliquote/tariffe potrebbe determinare uno sfasamento nei previsti flussi di cassa di entrate e uscite, con particolare riferimento al servizio di igiene urbana, da coprirsi necessariamente con le entrate derivanti dall'applicazione della TARI;

**RITENUTO** che il Comune possa ovviare a questo problema soltanto prevedendo la riscossione della TARI anticipata rispetto all'approvazione del bilancio, che – nelle more dell'approvazione delle relative tariffe – non potrà quindi che intervenire tramite il versamento di acconti parametrati sulla base dell'importo versato dai contribuenti a titolo di TARES per l'anno 2014;

**CONSIDERATO**, in tal senso, che, per quanto dal 1° gennaio 2014 l'art. 1, comma 704 L. 147/2013 abbia formalmente abrogato l'art. 14 del Decreto Monti, che conteneva la disciplina della TARES, in ogni caso continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, e nelle more della formale approvazione da parte del Consiglio Comunale del nuovo Regolamento TARI e delle relative tariffe, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 169 L. 296/2006, in base al quale «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

**RITENUTO** pertanto opportuno, al fine di evitare di arrecare gravi danni economici e finanziari all'Ente, nonché inadempimenti delle obbligazioni assunte dal Comune nei confronti del Gestore del servizio, prevedere per l'anno 2015 l'anticipazione della riscossione della TARI, mediante il versamento di n. 2 rate di acconto, da quantificare in misura percentuale all'importo versato dai contribuenti a titolo di TARI per l'anno 2014;

**RITENUTO** opportuno rimandare a seguito dell'approvazione del bilancio e delle relative tariffe TARI la definizione delle scadenze delle ulteriori rate da versare dai contribuenti a conguaglio, stabilendo sin da ora che, nell'ultima rata dovuta a titolo di TARI, verrà effettuato il calcolo dell'importo effettivamente dovuto sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2015 e sulla base dell'occupazione effettivamente posta in essere dal contribuente;

**RITENUTO** che tale anticipazione di versamento del tributo possa allo stesso tempo favorire i contribuenti che, diversamente, si troverebbero nella condizione di dover affrontare il versamento delle somme dovute a titolo di TARI in un'unica soluzione, ovvero in prossimità della scadenza per il versamento dell'IMU, ove dovuta;

**EVIDENZIATO** sotto questo profilo che l'acconto da versarsi da parte dei contribuenti dovrà comunque ritenersi dovuto a titolo di TARI e non dovrà riportare l'indicazione delle tariffe applicate, ma esclusivamente la quantificazione della somma richiesta, specificando che il versamento effettuato verrà in ogni caso conteggiato quale anticipo sul totale dovuto a titolo di tributo sui rifiuti per l'anno 2014, qualunque sarà la sua denominazione e/o tipologia, e, nel caso la TARI dovuta per l'intero anno 2014 dovesse risultare inferiore rispetto a quanto pagato a titolo di acconto, eventualmente anche come anticipo sulla TASI dovuta, nel momento in cui tale tributo dovesse essere introdotto da parte del Comune

**RITENUTO**, in tal senso, che l'Ufficio Tributi debba quindi dare indicazione, negli avvisi di pagamento relativi alle somme richieste in acconto, che il versamento potrà non essere effettuato dai contribuenti che abbiano provveduto a cessare/modificare l'occupazione rispetto al 2014 e che pertanto ritengano di non essere tenuti al pagamento della somma richiesta, al fine di evitare di dover procedersi a rimborsi, specificando che, in tali ipotesi, l'Ufficio Tributi provvederà ad effettuare il conteggio delle somme dovute a titolo di TARI 2015 non appena saranno definite le relative tariffe ed i parametri dell'occupazione posta in essere nel 2015, con possibilità per i contribuenti di provvedere al relativo versamento senza alcuna maggiorazione;

**CONSIDERATO** infine che, in attesa dell'approvazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dei nuovi codici tributo necessari per il versamento della TARI mediante F24, i contribuenti che siano interessati all'utilizzo di tale modello per il pagamento dell'acconto, potranno utilizzare per il versamento della TARI il medesimo codice tributo approvato dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 37/E/2013, vale a dire il codice **3944** <sup>[1]</sup>, indicando come riferimento l'anno d'imposta 2015 ;

**EVIDENZIATO** che, a tal fine, il Comune provvederà ad allegare agli avvisi di pagamento, da trasmettere ai contribuenti per il pagamento delle somme dovute in acconto, apposito modello F24 precompilato, in cui verrà riportato il codice tributo sopra indicato, fatta salva l'approvazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, nelle more del pagamento, degli specifici codici di versamento della TARI, nel qual caso i modelli di pagamento trasmessi con i precedenti codici rimarranno comunque validi;

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 446/1997;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTA la L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014);

VISTO il D.L. 16/2014;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

CON VOTI

### DELIBERA

1. di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che, al fine di evitare di arrecare gravi danni economici e finanziari all'Ente, nonché inadempimenti delle obbligazioni assunte dal Comune nei confronti del Gestore del servizio, la riscossione della TARI dovuta dai contribuenti per l'anno 2015 dovrà intervenire mediante il versamento di **n. 2** rate di acconto, da riscuotersi in misura percentuale all'importo versato dai contribuenti a titolo di TARI per l'anno 2014;
3. di stabilire in tal senso che le rate dovute in acconto dovranno essere riscosse nei seguenti termini <sup>[2]</sup>:
4. **-30 giugno 2015**: riscossione del 30 per cento della somma **dovuta** dal contribuente a titolo di TARI 2014  
**-30 settembre 2015**: riscossione del 30 per cento della somma **dovuta** dal contribuente a titolo di TARI 2014
5. di rimandare a seguito dell'approvazione del bilancio e delle relative tariffe TARI la definizione delle scadenze delle ulteriori rate da versare dai contribuenti a conguaglio, stabilendo sin da ora che, nell'ultima rata dovuta a titolo di TARI, verrà effettuato il calcolo dell'importo effettivamente dovuto sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2015 e sulla base dell'occupazione effettivamente posta in essere dal contribuente;
6. di stabilire che l'acconto da versarsi da parte dei contribuenti dovrà comunque ritenersi dovuto a titolo di TARI e non dovrà riportare l'indicazione delle tariffe applicate, ma esclusivamente la quantificazione della somma richiesta, specificando che il versamento effettuato verrà in ogni caso conteggiato quale anticipo sul totale dovuto a titolo di tributo sui rifiuti per l'anno 2015, qualunque sarà la sua denominazione e/o tipologia, e, nel caso la TARI dovuta per l'intero anno 2015 dovesse risultare inferiore rispetto a quanto pagato a titolo di acconto, eventualmente anche come anticipo sulla TASI dovuta, nel momento in cui tale tributo dovesse essere introdotto da parte del Comune;
7. di stabilire che l'Ufficio Tributi dovrà quindi dare indicazione, negli avvisi di pagamento relativi alle somme richieste in acconto, che il versamento potrà non essere effettuato dai contribuenti che abbiano provveduto a cessare/modificare l'occupazione rispetto al 2014 e che pertanto ritengano di non essere tenuti al pagamento della somma richiesta, al fine di evitare di dover procedere a rimborsi;
8. di specificare che, in tale ultima ipotesi, l'Ufficio Tributi provvederà ad effettuare il conteggio delle somme dovute a titolo di TARI 2015 non appena saranno definite le relative tariffe ed i parametri dell'occupazione posta in essere nel 2015, con possibilità per i contribuenti di provvedere al relativo versamento senza alcuna maggiorazione;
9. di stabilire che, i contribuenti che siano interessati all'utilizzo di tale modello per il pagamento dell'acconto, potranno utilizzare per il pagamento della TARI il medesimo codice tributo approvato dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 37/E/2013, vale a dire il codice **3944** <sup>[3]</sup>, indicando come riferimento l'anno d'imposta 2015;
10. di stabilire che, a tal fine, l'Ufficio Tributi dovrà provvedere ad allegare agli avvisi di pagamento da trasmettere ai contribuenti per il pagamento delle somme dovute in acconto un apposito modello di pagamento F24 precompilato, in cui verrà riportato il codice tributo sopra indicato, degli specifici codici di versamento della TARI, nel qual caso i modelli di pagamento trasmessi con i precedenti codici rimarranno comunque validi;
11. di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Tributi di porre in essere tutte le attività necessarie alla riscossione anticipata, a titolo di acconto, della TARI nei termini sopra indicati;

12. di provvedere alla pubblicazione del presente atto anche sul sito web del Comune, almeno trenta giorni prima della rata di versamento della prima rata, al fine di garantire la corretta informazione dei contribuenti;

Con separata unanime votazione, resa nelle forme di legge, il Consiglio dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale  
Il Presidente  
F.to : FALBO Giorgio

Il Segretario Comunale  
F.to : MAGGIORI Dott. Gabriele

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124 DLgs 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali)

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 08/05/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Barbianello , li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to : MAGGIORI Dott. Gabriele

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.  
Città , li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134 DLgs 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali))

- Si certifica che il 27-apr-2015 la suesesa deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3°comma dell' art. 134 del DLgs 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi ai sensi dell'art 127 del succitato Decreto Legislativo.
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art.134-comma 4° - DLgs 267/2000.

Lì, 27-apr-2015

Il Segretario Comunale  
MAGGIORI Dott. Gabriele